



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 19/06/2015 al n. 82361, con la quale la Sig.ra Libero Rita, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 10/06/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 142747 del 20/12/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Libero Rita ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 10/06/2018;
- VISTA la nota prot. n. 2018 del 17/01/2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, la summenzionata dipendente non può essere collocata in quiescenza prima del 31/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 98559 del 10/09/2018 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2019;
- VISTO il DA n. 2345 del 18/05/1988, registrato alla Corte dei Conti il 13/07/1988, reg. n. 11, fgl. n. 162, con il quale la predetta dipendente è stata nominata con decorrenza giuridica ed economica 31/05/1986 nella qualifica Operatore Archivistica;
- VISTO il DDS n. 3603 del 03/08/2004 con il quale alla Sig.ra Libero Rita sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 3;
- VISTO il DDG n. 2965 del 17/03/2004 con il quale la Sig.ra Libero Rita, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che la Sig.ra Libero Rita alla data del 31/12/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 31/12/2018	32	7	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 3603 del 03/08/2004)	4	3	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	36	10	0

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra LIBERO RITA, nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia